



COMUNE DI FOSSOMBRONE

(Provincia di Pesaro e Urbino)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 31 Data 22-07-2013	OGGETTO: TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI (TARES) - APPROVAZIONE TARIFFE ANNO 2013.
--	--

L'anno duemilatredici il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 21:06 nella sala delle adunanze del Consiglio.

Convocato per determinazione del Sindaco, previo avviso notificato a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Risultano all'appello nominale:

PELAGAGGIA MAURIZIO	Presente
CHIARABILLI MICHELE	Presente
BONCI STEFANO	Presente
SACCOMANDI GIANLUCA	Presente
PRUSSIANI PARIDE	Presente
LUSTRISSIMINI ORLANDO	Presente
CIPRIANI ELISA	Presente
AMADORI CRISTIAN	Presente
DE CAROLIS MARIA GRAZIA	Presente
MEZZANOTTI MAURIZIO	Presente
LUZI NICOLA	Presente
CHIAVARELLI LUIGI	Presente
ZANCHETTI ALEX	Presente

Presenti 13 Assenti 0

Accertato che gli intervenuti sono in numero legale, il Dott. MAURIZIO PELAGAGGIA, nella sua qualità di SINDACO, dichiara aperta la seduta e ne assume la presidenza.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Dott. Andrea Volpini.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i Consiglieri

SACCOMANDI GIANLUCA

AMADORI CRISTIAN

CHIAVARELLI LUIGI

In continuazione di seduta – Punto n. 6 dell'ordine del giorno.

SONO PRESENTI N. 13 CONSIGLIERI.

Relaziona sul provvedimento il Sindaco. Seguono gli interventi dei Consiglieri Mezzanotti e Zanchetti. La relazione e gli interventi sono stati registrati su nastro magnetico, per essere successivamente trascritti e conservati a cura dell'Ufficio Segreteria.

Il Sindaco pone quindi in votazione la sotto riportata proposta di deliberazione, così come depositata agli atti nella cartella a disposizione dei Consiglieri.

“ “

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI - TRIBUTI

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la T.A.R.S.U., tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 14, comma 46, del medesimo decreto che, a decorrere dal 01/01/2013, dispone la soppressione di tutti i prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunale di assistenza;

TENUTO CONTO che in virtù delle predette disposizioni, con decorrenza dal 01/01/2013, cessa di avere applicazione nel comune di Fossombrone la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;

PRECISATO che i criteri per l'individuazione dei costi del servizio e gli elementi necessari alla determinazione della tariffa sono stabiliti dal D.Lgs. n° 158/1999 recante il 'metodo normalizzato' che prevede:

- che le tariffe devono essere determinate per fasce d'utenza, e suddivise in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;

- che la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle 30 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;

CONSIDERATO:

- che i costi sono stati determinati sommando gli importi risultanti dal Piano Finanziario del Gestore ASET Spa con i costi sostenuti dal Comune di Fossombrone nell'anno 2012, la previsione di spesa per l'anno 2013 nonché gli accantonamenti;

- Che l'ammontare complessivo dei costi è risultato essere di € 1.612.475,43 successivamente suddiviso fra costi fissi e variabili in misura di € 978.533,87 di costi fissi ed € 633.941,56 di costi variabili;

- che sono state considerate utenze domestiche tutte le utenze Tarsu attive e presenti nella banca dati dell'ufficio tributi ed identificate attraverso la categoria Tarsu domestica e le loro sottocategorie e che quindi il

totale delle utenze domestiche, ad oggi attive, risulta così uguale a n. 5.431;

- che incrociando i dati di queste utenze con quelli provenienti dall'ufficio anagrafe dei residenti attivi ad oggi, si è attribuito alle utenze domestiche il numero dei componenti del nucleo familiare. Tali utenze sono state classificate con la categoria DPR158: 31 (utenze domestiche residenti). Il numero totale delle utenze domestiche residenti è di n. 3.593;

- che in base alle regole sopra descritte, sono stati individuati ed attribuiti il numero componenti per utenze domestiche;

- che alle restanti utenze domestiche, non avendo ancora stabilito il Nucleo Familiare Equivalente (nucleo teorico per le utenze domestiche non residenti oppure seconde case di residenti), è stato posto il valore fisso di 3 componenti, come da Regolamento Comunale TARES. Tale valore verrà assegnato a 1.838 posizioni domestiche non residenti.

- che sono state considerate utenze non domestiche le utenze Tarsu attive e presenti nella banca dati dell'ufficio tributi. Esse sono state identificate attraverso le categorie Tarsu ivi comprese tutte le loro eventuali sottocategorie. Il totale delle utenze non domestiche attive risulta così uguale a n. 952.

- che la ripartizione fra utenze domestiche e non domestiche sono state simulate al 45% + 55% coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd sono stati "settati" per minimizzare gli impatti sulle tariffe con maggiori aumenti nel passaggio Tarsu-Tares.

PERTANTO:

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

VISTO Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione differito al 30 settembre 2013 dall'art. 10 della legge di conversione del D.L. 35/2013;

VISTO in particolare l'art. 14, comma 22, del D.L. 201/2011, nel quale si stabilisce che, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina di eventuali riduzioni ed esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo di difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta ed i termini di presentazione della dichiarazione e del versamento del tributo;

VISTA la deliberazione di Consiglio comunale n. 29 di approvazione del "Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi" pari data;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per

l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

CONSIDERATO che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 pari data, è stato approvato il Piano finanziario per l'anno 2013, di cui si allega il riepilogo dei prospetti economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALLEGATO A e ALLEGATO B);

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

RITENUTO di utilizzare tale facoltà con la precisazione che l'introito da parte del Comune delle somme dovute per le singole occupazioni avverrà con le modalità stabilite dal comma 26 dell'art. 14 del D.Lgs. n° 201/2011 e dell'art. 33 comma 3 del richiamato Regolamento comunale, ovvero contestualmente al versamento della Tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con le stesse modalità previste per il pagamento della predetta tassa, quindi attraverso il Concessionario per la gestione e riscossione della TOSAP, anche ai sensi del capitolato d'appalto per il servizio di gestione dei tributi minori in vigore dal 01/01/2012 nei confronti del gestore STEP s.r.l.;

CONSIDERATO che, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, ad individuare l'importo della maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede l'applicazione alla base imponibile del tributo sui rifiuti di una maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq.;

CONSIDERATO pertanto che l'introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune, ma determinerà al contrario un'ulteriore diminuzione di gettito per il Comune rispetto alla T.A.R.S.U., non essendo più applicabile al nuovo tributo sui rifiuti l'addizionale ex E.C.A., applicata fino al 2012 sulla T.A.R.S.U.;

DATO ATTO che, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è richiesto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 il parere del Responsabile del Settore "Servizio Economico e Finanziario" in ordine alla regolarità contabile" in quanto determina le tariffe Tares anno 2013;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale è richiesto il parere dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U.E.L. di cui al D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

CONSTATATO, quindi, che l'adozione del presente atto rientra tra le competenze del Consiglio comunale (l'art. 42, lett. a) del D.Lgs. 18/08/2000 n°267);

P R O P O N E

1. di determinare per l'anno 2013 le seguenti tariffe del tributo comunale sui rifiuti:

Utenze domestiche

<i>Utenze Domestiche</i>		
<i>TARIFFE ANNUE</i>	<i>Quota Fissa</i>	<i>Quota Variabile</i>
<i>N° componenti</i>	<i>Euro/Mq 2013</i>	<i>Euro/anno 2013</i>
<i>1</i>	<i>0,60</i>	<i>29,33</i>
<i>2</i>	<i>0,65</i>	<i>52,80</i>
<i>3</i>	<i>0,71</i>	<i>67,47</i>
<i>4</i>	<i>0,76</i>	<i>73,34</i>
<i>5</i>	<i>0,81</i>	<i>85,07</i>
<i>6 o più</i>	<i>0,85</i>	<i>99,74</i>

Utenze non domestiche

<i>Cat dpr 158</i>	<i>DESCRIZIONE ATTIVITA'</i>	<i>QF RES €/mq/anno</i>	<i>QV RES €/anno</i>
<i>1</i>	<i>Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto</i>	<i>1,15</i>	<i>0,61</i>
<i>2</i>	<i>Cinematografi e teatri</i>	<i>1,23</i>	<i>0,65</i>
<i>3</i>	<i>Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta</i>	<i>1,39</i>	<i>0,74</i>
<i>4</i>	<i>Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi</i>	<i>2,16</i>	<i>1,14</i>
<i>5</i>	<i>Stabilimenti balneari</i>	<i>1,79</i>	<i>0,95</i>
<i>6</i>	<i>Esposizioni, autosaloni</i>	<i>1,50</i>	<i>0,79</i>

7	<i>Alberghi con ristorante</i>	2,88	1,53
8	<i>Alberghi senza ristorante</i>	2,27	1,20
9	<i>Case di cura e riposo</i>	2,38	1,26
10	<i>Ospedali</i>	2,19	1,16
11	<i>Uffici, agenzie, studi professionali</i>	2,91	2,08
12	<i>Banche ed istituti di credito</i>	2,30	1,21
13	<i>Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli</i>	3,10	1,73
14	<i>Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze</i>	2,83	2,03
15	<i>Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato</i>	2,30	1,21
16	<i>Banchi di mercato beni durevoli</i>	4,25	2,24
17	<i>Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere,</i>	2,99	1,58
18	<i>Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista</i>	2,06	1,40
19	<i>Carrozzeria, autofficina, elettrauto</i>	2,32	1,23
20	<i>Attività industriali con capannoni di produzione</i>	1,55	1,26
21	<i>Attività artigianali di produzione beni specifici</i>	1,60	1,24
22	<i>Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub</i>	8,68	4,59
23	<i>Mense, birrerie, amburgherie</i>	7,13	3,77
24	<i>Bar, caffè, pasticceria</i>	6,54	3,46
25	<i>Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari</i>	3,98	2,11
26	<i>Plurilicenze alimentari e/o miste</i>	3,98	2,10
27	<i>Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio</i>	11,29	5,97
28	<i>Ipermercati di generi misti</i>	3,93	2,07
29	<i>Banchi di mercato genere alimentari</i>	9,29	4,91
30	<i>Discoteche, night club</i>	4,89	2,58

Utenze soggette a tariffa giornaliera

La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100% ed è applicata come previsto dall'art. 21 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

2. DI STABILIRE che l'importo del tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, deve intendersi determinato nella maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq, da assicurarsi integralmente a favore del bilancio statale;
3. DI DARE ATTO che, a tutti i soggetti passivi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, nella misura deliberata dalla Provincia;
4. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228, la riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, dovrà essere

effettuata, per l'anno 2013, in n. 3 rate con scadenze fissate rispettivamente nei mesi di luglio, settembre e dicembre;

5. DI STABILIRE che, ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, apposti e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili, da riportarsi su modelli F24 precompilati, con divisione dell'importo dovuto nelle singole scadenze e dell'importo unitario dovuto in corrispondenza della scadenza della seconda rata, nonché su bollettino di conto corrente postale;
6. DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, non oltre 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione 2013, tenendo conto della nota prot n 5343 del 6 aprile 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, relativa all'avvio della procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria, utilizzabile anche per la trasmissione degli atti relativi agli altri tributi comunali;
7. DI PRECISARE che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato, oltre che all'Albo Pretorio del Comune, anche nell'apposita sezione dedicata del sito internet istituzionale, garantendone la massima visibilità;
8. DI DICHIARARE l'atto I.E.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI
Tributi - Attività Economiche
f.to Rag. Nadia Cavanna

“ ”

*Si dà atto che durante la discussione è uscito dall'aula il Consigliere De Carolis:
risultano pertanto presenti n. 12 Consiglieri.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta sopra trascritta;

PRESO ATTO che tale proposta è corredata dei seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267:

- **Responsabile Settore VI – Tributi e attività economiche** in data 06.07.2013: parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica;
- **Responsabile Settore V – Servizio Economico e finanziario** in data 12.07.2013: parere favorevole in ordine alla regolarità contabile;

PRESO ATTO, altresì, che tale proposta è corredata del seguente parere:

- **Organo di Revisione economico-finanziario** in data 15.07.2013: parere favorevole;

CON VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- Consiglieri favorevoli: n. 8
- Consiglieri contrari : n. 4 (Mezzanotti, Chiavarelli, Luzi, Zanchetti)
- Consiglieri astenuti : n. =

APPROVA

la proposta di deliberazione sopra trascritta.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTAZIONE, effettuata per alzata di mano, che dà il seguente esito:

- Consiglieri favorevoli: n. 8
- Consiglieri contrari : n. 4 (Mezzanotti, Chiavarelli, Luzi, Zanchetti)
- Consiglieri astenuti : n. =

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4° dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Approvato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott. MAURIZIO PELAGAGGIA

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Andrea Volpini

PUBBLICAZIONE

Della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione per quindici giorni consecutivi sull'Albo Pretorio "On Line", istituito sul Sito Internet del Comune accessibile al pubblico, come previsto dall'art. 32, c. 1, della L. 18/06/2009 n. 69.

Lì 30-07-2013

Il Segretario Comunale

Dott. Andrea Volpini

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "On Line", istituito sul Sito Internet del Comune, per quindici giorni consecutivi dal 30-07-2013 al 14-08-2013 Reg. n. 836 del 30-07-2013.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10-08-2013

Lì 15-08-2013

Il Segretario Comunale

Dott. Andrea Volpini